

PROPOSTA DI LEGGE MOSCATT EMENDATA DAL COORDINAMENTO DEGLI ECOMUSEI

~~testo soppresso~~ [testo aggiunto]

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge ~~disciplina l'istituzione degli ecomusei nel territorio dello Stato, allo scopo di~~ [riconosce il valore degli ecomusei quali strumenti di interesse generale e di utilità sociale e fissa i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia ecomuseale, disciplinando il coordinamento istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e favorendo la partecipazione e l'intervento sussidiario dei soggetti privati. Finalità degli ecomusei è] recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività ~~di lavoro~~ artigianali [e i mestieri], il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio ~~e del territorio regionale~~, nella prospettiva di orientare lo sviluppo ~~future~~ del territorio in una logica di sostenibilità [culturale,] ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale costituita dai soggetti indicati dalle leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, mirata a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso consiste in un progetto integrato [, a carattere interdisciplinare,] di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali e immateriali, [linguistiche,] paesistiche e ambientali.

Art. 2

Finalità

1. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:

a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;

b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale [,] materiale [e] immateriale, sociale, ambientale [ed economico del territorio] ~~della regione~~, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) conservare, ~~ripristinare, restaurare~~ [recuperare] e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e per ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni ~~religiose~~, culturali ~~e ricreative~~, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

[d] porsi come facilitatori del processo grazie al quale i cittadini intervengono in modo responsabile sul patrimonio e le risorse del proprio territorio condividendo scelte di sviluppo locale;]

⚡ [e] valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea e a offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi;

~~e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione e all'informazione;~~

[f) promuovere e sostenere le attività di inventariazione, catalogazione, ricerca scientifica e formazione riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni, ai saperi e alle lingue locali, all'ambiente, provvedendo altresì a documentare e a divulgare tali attività;]

~~f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale;~~

~~g) promuovere e realizzare percorsi e itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demoetnoantropologiche;~~

[g) predisporre percorsi e itinerari di visita volti alla conoscenza e alla fruizione degli ambienti naturali e del patrimonio territoriale nelle sue componenti storiche, artistiche, demoetnoantropologiche e produttive;]

[h) promuovere e sostenere forme di accoglienza turistica anche attraverso la formazione e il coinvolgimento degli operatori del settore e degli abitanti al fine di favorire un turismo inteso come esplorazione del paesaggio e della cultura locale e scambio culturale tra visitatori e residenti;]

~~h) [i] promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe-scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi;~~

[l) promuovere i principi contenuti in risoluzioni e convenzioni ratificate a livello nazionale su paesaggio, patrimonio culturale materiale e immateriale, patrimonio digitale, eredità culturale, attraverso azioni di sensibilizzazione, diffusione e sperimentazione di buone pratiche di sviluppo locale e la partecipazione alle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica;]

[m) collaborare con altri enti e istituzioni, pubblici e privati, impegnati nella conservazione e valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale e ambientale, quali musei, archivi e biblioteche, enti gestori di parchi e riserve naturali, sovrintendenze, istituti universitari e scolastici, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni, agenzie del territorio e di programmazione europea.]

ART. 3

Requisiti e modalità per l'~~istituzione~~ [il riconoscimento] degli ecomusei

[1. Ai fini della presente legge sono riconosciuti gli ecomusei che hanno già ottenuto un riconoscimento sulla base delle leggi approvate e delle norme attuative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già legiferato in materia di ecomusei. Queste Regioni e Province autonome mantengono inalterate le competenze che riguardano l'istituzione e il riconoscimento degli ecomusei.]

~~1. [2.] Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione dell'università e della ricerca], da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'istituzione degli ecomusei sulla base delle finalità di cui all'articolo 2 e tenendo conto dei seguenti criteri~~ [sono stabiliti i requisiti e le modalità per il riconoscimento degli ecomusei non riconosciuti da leggi regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano], sulla base delle finalità di cui all'art. 2 e tenendo conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'~~istituzione~~ [il riconoscimento] dell'ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale ~~nel progetto di animazione culturale~~ [nei progetti di individuazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale];

c) partecipazione di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) allestimento [di itinerari di visita] e di un luogo aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di interpretazione, documentazione e informazione;

~~f) esistenza di itinerari di visita e di luoghi di interpretazione;~~

~~g) marginalità dell'area;~~

~~h) [f] assenza nel medesimo territorio di altri ecomusei fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.~~

~~2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica.~~

~~3. Il comitato si esprime sull'individuazione, sul riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli ecomusei e sulle caratteristiche cui devono uniformarsi gli ecomusei per richiedere il marchio nazionale di cui all'articolo 5.~~

~~4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o enti e associazioni interessati, purché senza oneri per l'amministrazione.~~

~~5. La partecipazione al comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese.~~

ART. 4

Osservatorio nazionale degli ecomusei

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito l'Osservatorio nazionale degli ecomusei, presieduto dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da un suo delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, [dell'istruzione dell'università e della ricerca], o da loro delegati, nonché da rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome [, o da loro delegati, e della Rete nazionale degli ecomusei].

2. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) garantire un confronto in materia ecomuseale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo e con il Parlamento;

b) elaborare idee e progetti per qualificare l'azione amministrativa e tecnica delle strutture regionali e delle Province autonome in materia ecomuseale, fornendo ogni utile elemento per la promozione e per lo sviluppo degli ecomusei;

c) provvedere alla verifica delle attività svolte dalle Regioni e dalle Province autonome in favore degli ecomusei;

d) sostenere, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome, iniziative di formazione e di aggiornamento in materia ecomuseale, anche in ambito scolastico e universitario;

e) promuovere, con cadenza biennale, l'aggiornamento del censimento degli ecomusei, la pubblicazione di un rapporto biennale sulla loro attività e una conferenza nazionale degli ecomusei, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, gli ecomusei e gli operatori interessati.

ART. 5

Marchio nazionale degli ecomusei

~~1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico marchio nazionale degli ecomusei italiani, che è utilizzato per le finalità di promozione e che può essere affiancato allo stemma della regione o della città in cui è istituito l'ecomuseo o al logo proprio dell'ecomuseo.~~

~~2. Ogni ecomuseo può fare richiesta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del marchio nazionale di cui al comma 1 ed utilizzarlo autonomamente per i propri fini istituzionali, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.~~

[ART. 5

Agevolazioni

Per gli ecomusei riconosciuti sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) priorità di partecipazione a programmi e bandi istituiti dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e del turismo culturale;
- b) priorità di partecipazione a programmi e bandi promossi dai Piani di Sviluppo Rurale nel settore culturale e riconoscimento del ruolo di agenti di animazione territoriale nei Piani di Sviluppo Locale;
- c) riconoscimento del ruolo di Osservatori del Paesaggio nell'ambito dei Piani Paesaggistici Regionali;
- d) possibilità di porsi come interlocutori diretti in programmi di educazione alla cultura locale e all'integrazione sociale nelle scuole dell'obbligo e negli enti di riferimento per la formazione professionale;
- e) possibilità di esprimere pareri, attraverso le organizzazioni di rappresentanza, sulle istanze nazionali di gestione del patrimonio, del paesaggio, dei musei e in generale dei beni culturali e dell'ambiente naturale;
- f) sostegno a programmi nazionali e interregionali di cooperazione tra ecomusei;
- g) sostegno alla definizione di progetti condivisi e a forme di partenariato per accedere ai finanziamenti dell'Unione Europea.]

ART. 6

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale ~~2014-2016~~ [2016-2018], nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno ~~2014~~ [2016], allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.